



# COMUNE DI SCOPPITO

## PROVINCIA DI L'AQUILA

### DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 28 DEL 27/07/2023

**OGGETTO:** VARIANTE AL VIGENTE PIANO DI RICOSTRUZIONE (REDATTO AI SENSI DELLA LEGGE N. 77/2009 E DEL D.C.D.R.) – ESAME OSSERVAZIONI.

L'anno duemilaventitre, addì ventisette, del mese di Luglio alle ore 18:30, nella NELLA SALA DELLE ADUNANZE CONSILIARI, dietro regolare avviso di convocazione, si è riunito in seduta sessione ordinaria pubblica di prima convocazione, il Consiglio Comunale, del quale all'appello risultano:

COGNOME E NOME	PRESENTE
LOMBARDI LORETO	SI
TIRABASSI AMEDEO	SI
ALBANI ALESSIO	SI
CIANCARELLA TOMMASO	--
CONTENTO ROSITA	SI
RANIERI GUIDO	--
DEL PINTO GIAMMARIA	SI
MANCINI MARCO	SI
DE NUNTIIS ANDREA	SI
DE NUNTIS EMILIANO	SI
ROSSILLI FRANCESCA	SI
RENZETTI EMILIANO	SI
MARRONE GENNARO	SI

Presenti n° 11 Assenti n° 2

Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa ACCILI MARINA, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Assume la Presidenza il Presidente Dr. LOMBARDI LORETO, il quale, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

**Il Consigliere Renzetti Emiliano** chiede preliminarmente di rinviare al altro consiglio l'approvazione del seguente punto per dare il tempo a tutti i consiglieri di studiare le osservazioni al fine di esprimere un voto consapevole .

Anche il **Consigliere Marrone Gennaro** propone un rinvio di trenta giorni;

**Il Sindaco** pone ai voti la proposta di rinvio con il seguente risultato:

Voti favorevoli n. 2 (Renzetti Emiliano, Marrone Gennaro) Voti contrari n. 9 (Lombardi Loreto, Albani Alessio, Tirabassi Amedeo. Rossilli Francesca, Contento Rosita, Mancini Marco, Del Pinto Giammaria, De Nuntiis Andrea, De Nuntiis Emiliano)

La proposta non viene approvata

Relazione il Responsabile Area Urbanistica Edilizia Privata Ricostruzione Ing. Fausto Pancella

**Consigliere De Nuntiis Andrea:** ringrazio vivamente l'Ing. Pancella per l'esauriente relazione e comunico che se questo atto va a vantaggio degli aventi diritto alla ricostruzione nel centro storico e di quanti lavorano nel settore trova il nostro appoggio

**RICHIAMATA** la propria deliberazione n. 51 del 30/12/2019 avente per oggetto "Variante al Vigente Piano di Ricostruzione (redatto ai sensi della legge n. 77/2009 e del D.C.D.R.) - Adozione";

**DATO ATTO** la documentazione progettuale relativa alla Variante adottata risulta costituita dai seguenti elaborati tecnico-grafici:

- Tav. A1 - Relazione Generale;
- Tav. A2 - Norme Tecniche di Attuazione - Variante,
- Tav. 2.2 - Variante: Identificazione degli Aggregati Edilizi;
- Tav. 3.12 - Variante: Tipologia di intervento ammissibili;
- Tav. 3.12a - Variante: Schede Norma;

**RILEVATO** che in conformità alla vigente legislazione in materia l'Avviso di Deposito della citata deliberazione è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo n. 21 Ordinario del 27/05/2020, sulla stampa locale (giornale il "Il Centro" in data 22/05/2020), a mezzo di manifesti murari affissi nel territorio comunale e sull'Albo Pretorio digitale nonché sulla pagina del sito informatico comunale in data 19/05/2020e che nel periodo precisato negli avvisi chiunque avesse avuto interesse avrebbe potuto presentare osservazioni scritte all'Ufficio Protocollo del Comune;

**PRESO ATTO** che ai sensi dell'art. 20 della Legge Regionale 12 aprile 1983, n. 18, nel testo vigente, la deliberazione di adozione divenuta esecutiva è stata depositata con i relativi allegati nella Segreteria di questo Comune per 30 (trenta) giorni interi e consecutivi decorrenti dal 27/05/2020 primo giorno di pubblicazione sull'Albo Pretorio on-line dell'Avviso di Deposito a libera visione del pubblico, affinché chiunque ne abbia avuto interesse possa prenderne visione;

**CHE** nei successivi 30 (trenta) giorni e cioè fino al 26/07/2020 sono state presentate n. 7 (sette) osservazioni /proposte dai privati ed 1 (una) dal Responsabile dell'Area Urbanistica Edilizia Privata Ricostruzione, tutte in atti numerate, datata con protocollo ordinario che di seguito si elencano:

- 1- Prot. n. 3172 del 02/07/2020: Signor De Carolis Domenico (due osservazioni);
- 2- Prot. n. 3231 del 06/07/2020: Signor De Luca Ruggero;

- 3- Prot. n. 3490 del 21/07/2020: Signor Molinari Dino;
- 4- Prot. n. 3491 del 21/07/2020: Signor Molinari Dino;
- 5- Prot. n. 3492 del 21/07/2020: Signor Molinari Dino;
- 6- Prot. n. 3493 del 21/07/2020: Signor Molinari Tonino;
- 7- Prot. n. 3554 del 24/07/2020: Ing. Fausto Pancella;

**CONSIDERATO CHE** in conformità alle vigenti disposizioni legislative e regolamentari il Comune, con propria deliberazione motivata sulle osservazioni/proposte presentate, deve esprimersi e provvedere allo loro visualizzazione sulle tavole della Variante al Vigente Piano di Ricostruzione adottato;

**RILEVATA** la necessità di procedere all'esame di ognuna delle osservazioni/proposte presentate, con votazione separata, nell'ordine progressivo di cui al protocollo assegnato salvo per l'osservazione proposta dal Responsabile dell'Area Urbanistica Edilizia Privata Ricostruzione, che sarà esaminata e votata per prima data la natura prettamente tecnico-normativa delle questioni in essa ricompresa;

**RICHIAMATO** l'art. 78, comma 2, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali - T.U.E.L.) rubricato "Doveri e condizione giuridica" *statuisce al comma 2 che "Gli amministratori di cui all'art. 77, comma 2, devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti o affini fino al quarto grado"*;

**DATO ATTO** che, circa i profili sanzionatori, il successivo comma 4 del medesimo articolo prevede che *"Nel caso di piani urbanistici, ove la correlazione immediata e diretta di cui al comma 2 sia stata accertata con sentenza passata in giudicato, le parti di strumento urbanistico che costituivano oggetto della correlazione sono annullate e sostituite mediante nuova variante urbanistica parziale. Nelle more dell'accertamento di tale stato di correlazione immediata e diretta tra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti o affini è sospesa la validità delle relative disposizioni del piano urbanistico"*;

**RILEVATO** come sia opinione del Giudice amministrativo quella per cui la norma in esame sia *"espressione di un obbligo generale di astensione dei membri di collegi amministrativi che si vengano a trovare in posizione di conflitto di interessi perché portatori di interessi personali, diretti o indiretti, in contrasto potenziale con l'interesse pubblico (cfr. Cons. Stato, Sez. II, 18 febbraio 2004 n. 54863; Sez. IV, 7 ottobre 1998 n. 1291). La ratio di tale obbligo va ricondotta al principio costituzionale dell'imparzialità dell'azione amministrativa sancito dall'art. 97 Cost., a tutela del prestigio della p.a. che deve essere posta al di sopra del sospetto, e costituisce regola tanto ampia quanto insuscettibile di compressione alcuna"* (cfr., *ex multis*, TAR Piemonte, sez. I, 24 aprile 2009, n. 1139);

**RILEVATO** altresì come dai su esposti principi discendono i seguenti corollari:

- 1) *l'obbligo ricorre per il solo fatto che i membri del Collegio amministrativo siano portatori di interessi divergenti rispetto a quello generale affidato alle cure dell'organo di cui fanno parte, risultando irrilevante, a tal fine, la circostanza che la votazione non avrebbe potuto avere altro apprezzabile esito, che la scelta sia stata in concreto la più utile e la più opportuna per lo stesso interesse pubblico, ovvero che non sia stato dimostrato il fine specifico di realizzare l'interesse privato o il concreto pregiudizio dell'Amministrazione (cfr. Consiglio di Stato, Sez. IV, 26 maggio 2003 n. 2826);*
- 2) *i soggetti interessati alle deliberazioni assunte dagli organi collegiali di cui fanno parte devono evitare di partecipare finanche alla discussione, potendo condizionare nel complesso la formazione della volontà assembleare, sicché è irrilevante l'esito della prova di resistenza (cfr. Consiglio di Stato, Sez.*

IV, 7 ottobre 1998 n. 1291);

3) a tutela dell'immagine dell'Amministrazione, rileva anche il conflitto di interessi potenziale, come evidenziato anche dalla giurisprudenza costituzionale e civile (cfr. Corte Costituzionale, 28 maggio 1975 n. 129; Cassazione Civile, 16 settembre 2002 n. 13507; Consiglio di Stato, Sez. V n. 2970 del 2008);

4) l'obbligo di astensione non ammette deroghe, neppure con riferimento alle realtà di piccoli comuni, nei quali al più, si ammette la possibilità di fare luogo a votazioni frazionate su singole componenti del piano, di volta in volta senza la presenza di quei consiglieri che possano astrattamente ritenersi interessati, in modo da conciliare l'obbligo di astensione con l'esigenza - improntata al rispetto del principio di democraticità - di evitare il ricorso sistematico al commissario ad acta (cfr. Consiglio di Stato, sez. IV, 16 ottobre 2006 n. 6172 e 26 maggio 2003 n. 2826; TAR Liguria Genova, sez. I, 19 ottobre 2007, n. 1773; TAR Piemonte, sez. I, 24 aprile 2009, n. 1139);

5) l'obbligo di astensione del titolare di un pubblico ufficio dal procedimento di adozione di atti nei quali sia interessato egli stesso od un suo prossimo congiunto sussiste per il solo fatto che risulti portatore di interessi personali, che possano trovarsi in conflitto, o anche solo in posizione di divergenza, con quello generale affidato alle cure dell'organo di cui fa parte, ed opera a prescindere dall'applicazione della cosiddetta prova di resistenza" (cfr. TAR Sardegna, sez. II, 6 ottobre 2008, n. 1815);

**VISTA** altresì la nota prot. n. 31371 del 08/07/2008 della Regione Abruzzo, Direzione Parchi, Territorio, Ambiente, Energia Servizio Assistenza Legale, Consulenza e Attività Amministrative per l'Ambiente e il Territorio, Ufficio Aggiornamento Normativo Consulenza e Vigilanza inerente le problematiche relative all'art. 35 della L.R. n. 18/83 e, più in generale, in merito all'obbligo gravante sui consiglieri comunali di astenersi ai sensi dell'art 78 del D.Lgs. n. 267/2000 dalla partecipazione alla discussione e all'approvazione di provvedimenti che possano produrre effetti nella loro sfera giuridica;

**RITENUTO** pertanto *che la conduzione dei lavori del Consiglio*, ai fini dell'esame delle singole osservazioni presentate inerenti la "Variante al Vigente Piano di Ricostruzione (redatto ai sensi della legge n. 77/2009 e del D.C.D.R.)" di cui trattasi, **possano procedersi** in modo da agevolare operativamente con l'assenza e l'astensione dei consiglieri che ritengano per essi sussistere situazioni di "correlazione immediata e diretta" tra lo specifico contenuto dell'atto deliberativo e interessi dell'amministratore o di parenti o affini fino al quarto grado **tramite discussione e votazione separata delle singole osservazioni pervenute nei termini**;

**VISTA** la proposta elaborata dal tecnico progettista dello strumento urbanistico di cui trattasi Arch. Marco D'Annuntis ed i complessivi allegati trasmessi adeguati al parere dallo stesso espresso in merito alla "Valutazione delle Osservazioni e Verifica della loro incidenza sul Piano di Ricostruzione Adottato" unitamente alla complessiva documentazione trasmessa che di seguito si elenca:

- Relazione alla fase delle controdeduzioni e Pareri
- Tav. A2 - Norme Tecniche di Attuazione - Variante
- Tav. A2 - Norme Tecniche di Attuazione - Variante. Integrate con osservazione dell'Ufficio Urbanistica Edilizia Privata.
- Tav. 3.12 - Variante: Tipologie di intervento ammissibili
- <Tav. 3.12 a - Variante: Schede Norma - osservata

**RITENUTO** pertanto necessario doversi pronunciare motivatamente sulle osservazioni/proposte pervenute nei termini prescritti sulla base della valutazione delle richieste/proposte effettuata dall'Arch. Marco D'Annuntis, sulla base dei seguenti criteri prioritari:

- verifica della coerenza con le prescrizioni e previsioni delle pianificazioni e programmazioni sovracomunali (P.R.P., P.T.P., P.A.I., ecc.);
- verifica della coerenza con il quadro normativo di riferimento in merito alla Ricostruzione dei Centri Storici nel cratere aquilano;
- verifica della coerenza con le linee guida e con gli obiettivi generali posti alla base dei Piani di Ricostruzione dal Comune di Scoppito;

- verifica della coerenza con il quadro di riferimento normativo per la definizione e attuazione degli interventi di ricostruzione degli ambiti sottoposti a Piani di Ricostruzione;

**RICHIAMATE** e condivise le criticità e/o problematiche emerse nel corso dell'Attuazione del vigente Piano di Ricostruzione così come meglio articolate nella Relazione Generale predisposta dal professionista redattore della Variante di cui trattasi unitamente a quanto riportato nel Progetto di Variante;

**IL PRESIDENTE** sottopone quindi a votazione le osservazioni nell'ordine che segue con il seguente risultato:

**Osservazione n. 1 - Prot. gen. n. 3554 del 24 luglio 2020**

COMUNE DI SCOPPITO - Area Urbanistica Edilizia Privata Ricostruzione: Ing. Fausto PANCELLA

Si propone delle integrazioni e/o modifiche grafiche e normative ai seguenti elaborati:

- Tavola 3.12 - Tipologie di interventi ammissibili;
- Tavola A.2: Norma Tecniche di Attuazione con raffronto Normativo;
- Tavola A.2 Integrata: Norma Tecniche di Attuazione Integrate con le osservazioni proposte dall'Ufficio Urbanistica Edilizia Privata Ricostruzione;
- Tavola 3.12a VARIANTE - Scheda Norma - Integrata con le osservazioni proposte dall'Ufficio Urbanistica Edilizia Privata Ricostruzione.

Parere del professionista redattore della Proposta di Variante:

*Accoglibile: in quanto l'osservazione è volta a integrare e precisare le norme di attuazione del PdR sulla base degli aggiornamenti del quadro normativo generale e delle esigenze rilevate nella fase di attuazione delle previsioni.*

Il Presidente apre quindi la discussione

Intervento del consigliere Renzetti: «*Leggendo la proposta di deliberazione ho potuto ricostruire l'iter che ci ha portato ad approvare, in questa seduta, le osservazioni al Piano di Ricostruzione. Con Determinazione n.2 del 14 dicembre 2017, l'ing. PANCELLA, in veste di Responsabile dell'Area Urbanistica, Edilizia Privata e Ricostruzione incaricava l'arch. Marco D'ANNUNTIIS (Studio MDA Architetti Associati) della redazione della variante al Piano di Ricostruzione. Quest'ultimo, nell'arco di 2 anni ha completato la variante al Piano di Ricostruzione e l'ha trasmessa al Comune in data 5 dicembre 2019 (prot. di ricezione 6001/VI/03). Il Consiglio Comunale, con D.C.C.n.51 del 30 dicembre 2019, ha adottato la variante al Piano di Ricostruzione, e tutti i suoi allegati, e l'ha depositata negli uffici dell'Area Urbanistica, Edilizia Privata e Ricostruzione. È stato successivamente redatto un avviso di deposito, recante la data del 19 maggio 2020, che è stato pubblicato in Albo Pretorio in data 27 maggio 2020.*

*Ai sensi dell'art.20 (Procedimento di formazione dei piani particolareggiati di iniziativa pubblica) della L.R. 12 aprile 1983, n.18 (Norme per la conservazione, tutela, trasformazione del territorio della Regione Abruzzo) nei trenta giorni successivi alla data di pubblicazione dell'avviso (27 maggio 2020 - 27 giugno 2020) ciascun cittadino ha potuto prendere visione della variante e dei suoi allegati e, nei successivi 30 giorni (27 giugno 2020 al 27 luglio 2020), ognuno ha potuto presentare osservazioni alla variante al Piano di Ricostruzione. La prima osservazione è stata quella dell'ing. Fausto PANCELLA, in veste di Responsabile dell'Area Urbanistica, Edilizia Privata e Ricostruzione, che ha modificato ed integrato le Norme Tecniche di Attuazione (Elaborato: A2 - Variante NTA) e le Schede Norma rinnovando completamente il Corpus Iuris originale proposto dall'arch. Marco D'ANNUNTIIS. Appare singolare il fatto che le norme inserite in rettifica o in aggiunta dall'ing. PANCELLA risultano essere*

*numericamente superiori a quelle scritte, ab origine, dall'arch. D'ANNUNTIIS. Altrettanto singolare appare il fatto che l'arch. D'ANNUNTIIS, professionista redattore della variante, abbia ritenuto accoglibile l'osservazione dell'ing. PANCELLA in quanto "volta a integrare e precisare le norme di attuazione del PdR sulla base degli aggiornamenti del quadro normativo generale e delle esigenze rilevate nella fase di attuazione delle previsioni">>.*

Esaurita la discussione il Presidente pone pertanto in votazione l'osservazione di cui trattasi  
a) tenuto conto di quanto proposto nei documenti elaborati dall'Ufficio Urbanistica Edilizia Privata Ricostruzione in atti e del motivato parere espresso dal professionista redattore della proposta di Variante sopra riportato;

Con voti Favorevoli n. 9  
Contrari n. 1 (Marrone Gennaro)  
Astenuti n. 1 (Renzetti Emiliano)

## **DELIBERA**

**Accogliere l'osservazione n. 1**

**Osservazione n. 2a - Prot. gen. n. 3172 del 2 luglio 2020**  
Dott. Ing. Domenico DE CAROLIS

Si richiede di eliminare l'esproprio della part. 863 del Foglio 14 perché Foglio 15

Parere del professionista redattore della Proposta di Variante:

*Accoglibile: la richiesta è condivisibile in quanto volta a rettificare un mero errore materiale di digitazione.*

Il Presidente apre quindi la discussione

Intervento del consigliere Renzetti: *<<L'osservazione n.2 è divisa in 2 parti: osservazione 2a ed osservazione 2b.*

*Per quanto riguarda la prima parte dell'osservazione (osservazione 2a), l'avente diritto aveva ravvisato la presenza, chiedendone la rettifica, di un errore materiale nell'indicare il foglio 14 anziché il foglio 15, per realizzare l'esproprio di una superficie di mq 5,00 dalla particella 863 in posizione limitrofa a Palazzo Spaventa, indicata nelle tavole di variante al Piano di Ricostruzione, in particolare nella Tavola 3.12. La particella 863 del foglio 14, infatti, risulta intestata all'ing. Domenico DE CAROLIS per il 50% ed a Paola DE CAROLIS per il rimanente 50% e non ha nulla a che vedere con quella oggetto dell'esproprio che risulta essere la particella 863 del foglio 15. La richiesta, formulata nell'osservazione 2a, come affermato dallo stesso professionista redattore della Proposta di variante al Piano di Ricostruzione è accoglibile in quanto volta a sanare un mero errore materiale.*

*La seconda parte dell'osservazione (osservazione 2b) merita una riflessione maggiore in quanto la stessa, datata 30 giugno 2020, si concludeva con la richiesta, già a suo tempo formulata in sede di stesura della variante al Piano di Ricostruzione, di creazione di un nuovo aggregato in via Forcella, nel centro storico di Scoppito, riguardante l'immobile prospiciente il Consorzio Scoppito 4. La richiesta, a suo tempo non accolta in quanto non sussistevano le condizioni necessarie all'individuazione di un nuovo aggregato, è stata ripresentata nel testo della presente osservazione non trovando, per la seconda*

volta, il parere favorevole del professionista che ha redatto la variante che ha ritenuto non accoglibile l'istanza in quanto il manufatto non presenta le caratteristiche di aggregato.

A tutt'oggi, essendo passati 3 anni dalla formulazione dell'osservazione ed essendo scaduti i termini per la costituzione di un consorzio, appare improponibile la richiesta di costituzione di un nuovo aggregato in quanto con Avviso dell'USRC del 19 aprile 2021 è stato fissato al 30 settembre 2022 il termine ultimo, sia per i Presidenti dei Consorzi già costituiti sia per i proprietari degli edifici singoli, per la presentazione della domanda di contributo, con allegata una documentazione minima, nei centri storici dei comuni del cratere.

Al di là di questa considerazione, sono convinto che il Consiglio Comunale debba fare un'ulteriore considerazione. Il fabbricato diruto di cui si parla nell'osservazione 2b è un antico forno posto nel centro di Scoppito capoluogo in cui le famiglie del posto si recavano quotidianamente per cuocere il pane ed altri prodotti. Considerato il contesto storico in cui si colloca possiamo definirlo un edificio importante per il tessuto sociale dell'epoca a cui si riferisce. Credo che sia importante prevedere, per gli anni che verranno, degli interventi volti al fine di riqualificare l'area e studiare, di concerto con i proprietari, gli interventi più idonei».

Esaurita la discussione il Presidente pone pertanto in votazione l'osservazione di cui trattasi

a) tenuto conto del motivato parere espresso dal professionista redattore della proposta di Variante sopra riportato;

Con voti	Favorevoli	n. 11
	Contrari	n. ==
	Astenuti	n. ==

## DELIBERA

**Accogliere l'osservazione n. 2a**

**Osservazione n. 2b – Prot. gen. n. 3172 del 2 luglio 2020**

Dott. Ing. Domenico DE CAROLIS

Si richiede la costituzione di un nuovo aggregato nell'ambito del PdR di Scoppito

Parere del professionista redattore della Proposta di Variante:

*Non Accoglibile: la richiesta non è condivisibile in quanto il manufatto non presenta le caratteristiche di aggregato.*

Il Presidente apre quindi la discussione

Esaurita la discussione il Presidente pone pertanto in votazione l'osservazione di cui trattasi

a) tenuto conto del motivato parere espresso dal professionista redattore della proposta di Variante sopra riportato;

Con voti	Favorevoli	n. 11
	Contrari	n. ==
	Astenuti	n. ==

## DELIBERA

## Non Accogliere l'osservazione n. 2b

### Osservazione n. 3 - Prot. gen. n. 3231 del 6 luglio 2020

DE LUCA Ruggero

Si assenta il Consigliere Rossilli Francesca Consigliere presenti e votanti n. 10

Si richiede per l'Aggregato Scoppito 14 una integrazione e correzioni alla Scheda Norma.

Parere del professionista redattore della Proposta di Variante:

*Parzialmente Accoglibile: l'osservazione contiene diverse richieste alcune delle quali non sono condivisibili in quanto volte alla demolizione di una porzione di aggregato che presenta caratteri di interesse storico-architettonico, mentre appare condivisibile la richiesta di includere nella perimetrazione l'andito interno alla restante porzione per la quale si prevede la demolizione e ricostruzione, al fine di una migliore organizzazione distributiva.*

Il Presidente apre quindi la discussione

Intervento del consigliere Renzetti: *«L'osservazione n.3 pone una serie di richieste delle quali non tutte di competenza del Consiglio Comunale. Per quanto riguarda quelle di competenza di questo consiglio posso considerare la richiesta di inserire in variante la completa demolizione dell'aggregato Scoppito 14 salvaguardando le disposizioni circa l'allargamento di via Amiternum fino a 4 metri di larghezza o, in subordine, la demolizione parziale con la possibilità di compensare l'intera superficie da acquisire sulla porzione da ricostruire. Il richiedente propone inoltre istanza di utilizzare, per la riedificazione, l'andito identificato alla particella n.390, la correzione delle particelle oggetto dell'intervento di ricostruzione poiché errate e l'inserimento nella nuova area di sedime anche dello spazio adiacente la particella n.384, al fine di non creare ulteriori cuspidi e spigoli alla nuova edificazione.*

*Su questo punto appare condivisibile il parere del professionista redattore della variante che ritiene l'istanza, nella parte di competenza del consiglio comunale, parzialmente accoglibile. A parere di quest'ultimo, infatti, è condivisibile la richiesta di includere nella perimetrazione l'andito (ruetta) interno alla restante porzione per la quale si prevede la demolizione e ricostruzione al fine di una migliore organizzazione distributiva.*

*Per quanto riguarda la completa demolizione dell'aggregato, non conoscendo nel dettaglio l'intervento per il quale si è presentata l'osservazione, mi attengo al parere del professionista che ha redatto la proposta di variante che non ritiene condivisibile l'istanza nella parte in cui è volta alla demolizione di una parte di aggregato che presenta caratteri di interesse storico-architettonico. (Sperone di rinforzo)».*

Esaurita la discussione il Presidente pone pertanto in votazione l'osservazione di cui trattasi

a) tenuto conto del motivato parere espresso dal professionista redattore della proposta di Variante sopra riportato;

Con voti Favorevoli n. 8  
Contrari n. ==  
Astenuti n. 2 (Marrone Gennaro, Renzetti Emiliano)

## DELIBERA

### Accogliere Parzialmente l'osservazione n. 3

Rientra il Consigliere Rossilli Francesca Consigliere presenti e votanti n. 11

### Osservazione n. 4 - Prot. gen. n. 3490 del 21 luglio 2020

MOLINARI Dino

Si richiede per l'Aggregato Scoppito 1 la permuta tra scala e area mediante nuova scheda norma per allargamento stradale.

Parere del professionista redattore della Proposta di Variante:

*Accoglibile: la richiesta si ritiene condivisibile in quanto volta a precisare le previsioni del PdR sulla base dell'effettivo stato dei luoghi, prospettando una compensazione in termini di superfici che porta anche a un miglioramento della viabilità interna al Centro Storico.*

Il Presidente apre quindi la discussione

Intervento del consigliere Renzetti: *«L'osservazione appare condivisibile in quanto il richiedente mette in evidenza che con la perimetrazione degli aggregati sono rimasti fuori dall'aggregato "Scoppito 1" sia il sedime su cui insiste la scala (mq 5 circa) sia la porzione di terreno occupato con l'ampliamento del fabbricato, realizzato alla fine degli anni 1930, sul mappale 26 (mq.5 circa). Il tecnico incaricato, infatti, facendosi portavoce delle proprietarie dell'abitazione, al fine di sanare la situazione e migliorare la viabilità su via Forcella propone di cedere al Comune l'area su cui insiste la scala (che verrà successivamente demolita) e prendere il tratto di terreno comunale su cui già sorge il fabbricato ampliato sul finire degli anni 1930. Condivido quando affermato dal professionista redattore della variante che ritiene accoglibile la richiesta in quanto volta a precisare le previsioni del Piano di Ricostruzione sulla base dell'effettivo stato dei luoghi prospettando una compensazione in termini di superfici che porta anche al miglioramento della viabilità su via Forcella».*

Esaurita la discussione il Presidente pone pertanto in votazione l'osservazione di cui trattasi

a) tenuto conto del motivato parere espresso dal professionista redattore della proposta di Variante sopra riportato;

Con voti	Favorevoli n. 11
	Contrari n. ==
	Astenuti n. ==

## DELIBERA

### Accogliere/ l'osservazione n. 4

### Osservazione n. 5 - Prot. gen. n. 3491 del 21 luglio 2020

MOLINARI Dino

Si richiede per l'Aggregato Scoppito 11 la modifica tipologia di intervento su UMI 2 e rettifiche varie.

Parere del professionista redattore della Proposta di Variante:

*Accoglibile: la richiesta si ritiene condivisibile in quanto volta a precisare le previsioni del PdR sulla base dell'effettivo stato dei luoghi e delle condizioni edilizie.*

Il Presidente apre quindi la discussione

Intervento del consigliere Renzetti: «*Con questa osservazione il richiedente chiede di non assoggettare più a demolizione quella parte del fabbricato prevista per la demolizione (in rosa) ed assoggettarla o a restauro e risanamento conservativo o, in alternativa, a ristrutturazione edilizia. Lo stesso professionista redattore della proposta di variante l'aveva ritenuta accoglibile sia la modifica della tipologia di intervento sia le varie rettifiche sui fabbricati (295 e 296) che sono stati inseriti nell'aggregato ma risultano già da tempo demoliti e dei quali resta solo l'area di sedime libera da ogni costruzione. A parere dello scrivente risulta anche accoglibile la richiesta di ripermetrazione dell'aggregato in quanto il fabbricato che insiste sulla particella 2338 risulta essere una tettoia completamente staccata dall'aggregato stesso*».

Esaurita la discussione il Presidente pone pertanto in votazione l'osservazione di cui trattasi

a) tenuto conto del motivato parere espresso dal professionista redattore della proposta di Variante sopra riportato;

Con voti	Favorevoli n. 11
	Contrari n. ==
	Astenuti n. ==

## **DELIBERA**

**Accogliere l'osservazione n. 5**

**Osservazione n. 6 - Prot. gen. n. 3492 del 21 luglio 2020**

JACOBINI Fabrizio

Si richiede per l'Aggregato Scoppito 10 la modifica della perimetrazione dell'Aggregato e PdR per esclusione bagno.

Parere del professionista redattore della Proposta di Variante:

*Non Accoglibile: la richiesta si ritiene non condivisibile in quanto volta a modificare la perimetrazione dell'ambito sottoposto a PdR, oggetto di intese e approvazioni istituzionali al solo scopo di evitare l'applicazione delle norme del PdR su una superfetazione.*

Il Presidente apre quindi la discussione

Intervento del consigliere Renzetti: «*Con questa osservazione il richiedente espone 2 richieste molto chiare:*

- 1) *escludere il sedime su cui insiste il piccolo locale uso bagno dalla perimetrazione del Piano di Ricostruzione e farlo tornare nell'area del Piano Regolatore Generale che considera la corte annessa al fabbricato come area edificabile (zona residenziale di ristrutturazione);*
- 2) *integrare, in subordine, l'art.8 (Interventi di restauro e risanamento conservativo), co.2 e 3, delle NTA del Piano di Ricostruzione che recita: "Sono invece altresì ammessi:*
  - *a sostituzione o l'inserimento di nuovi elementi strutturali (solai, setti murari) nei limiti degli interventi di miglioramento sismico di cui alle NTC/2008 e circolari esplicative, e laddove queste lavorazioni siano assolutamente necessarie al raggiungimento del livello di sicurezza sismica indicato dalla normativa; in questo caso il progettista dovrà argomentare in maniera inoppugnabile l'impossibilità di effettuare altre tipologie meno invasive di lavorazioni come ad esempio l'inserimento di catene;*
  - *la cerchiatura delle aperture laddove queste lavorazioni siano riportate al di sotto degli imbotti e non siano visibili sul prospetto;*
  - *la realizzazione di cordoli di copertura lignei o metallici; il cordolo comunque non dovrà essere visibile dal prospetto;*
  - *la trasformazione degli usi degli spazi recuperati, sempre nell'abito delle disposizioni del Piano di Ricostruzione;*
  - *l'eventuale modifica del numero e della taglia delle unità immobiliari, delle loro suddivisioni interne e degli spazi comuni di accesso e disimpegno orizzontale, purché non si alterino i caratteri tipologici generali e quelli distributivi principali esistenti;*
  - *l'inserimento degli impianti, dei servizi e dei nuovi sistemi di disimpegno verticale che sono necessari a sopperire a eventuali carenze funzionali attuali in ordine alle esigenze della vita contemporanea, purché avvenga nelle posizioni più coerenti con l'impianto tipologico originario e non comporti la rottura di strutture di pregio architettonico quali volte, soffitti lignei o pitture murali".*

*In sostanza, il richiedente propone istanza di aggiungere un ulteriore punto al comma 3:*

- *il permanere o la realizzazione di superfetazioni che non compromettano l'aspetto degli organismi e non mettano a rischio la capacità di resistenza delle strutture murarie, in particolare se visibili dall'esterno, intendendo per tali le aggiunte o le modifiche avvenute in epoca posteriore alla costruzione originaria che sono necessarie per assicurare l'adeguamento igienico sanitario o l'abbattimento delle barriere architettoniche a condizione che siano state realizzate esclusivamente su terreno di proprietà e che non siano visibili dalle vie principali.*

*Fatte queste premesse, non riesco a comprendere le motivazioni che hanno indotto il professionista redattore della variante ad esprimere un parere negativo sulla prima parte della proposta de qua, tesa alla modifica della perimetrazione dell'ambito sottoposto al Piano di Ricostruzione, perché ha il solo scopo di evitare l'applicazione delle norme del Piano su una superfetazione. Nulla dice l'arch. D'ANNUNTIIS sulla seconda istanza.*

*A parer mio, dalle informazioni in mio possesso, non capisco quali siano i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza di parte».*

Esaurita la discussione il Presidente pone pertanto in votazione l'osservazione di cui trattasi

a) tenuto conto del motivato parere espresso dal professionista redattore della proposta di Variante sopra riportato;

Con voti Favorevoli n. 10  
Contrari n. ==  
Astenuti n. 1 (Renzetti Emiliano)

## DELIBERA

**Non Accogliere/ l'osservazione n. 6**

**Osservazione n. 7 - Prot. gen. n. 3493 del 21 luglio 2020**  
MOLINARI Tonino

Si richiede per l'Aggregato Scoppito 3 la eliminazione della previsione di demolizione di porzione di fabbricato per allargamento strada, ritornando alla previsione originaria del PdR.

Parere del professionista redattore della Proposta di Variante:

*Non Accoglibile: la richiesta non è condivisibile in quanto volta a precisare le previsione del PdR che ha come obiettivo la messa in sicurezza del centro Storico di Scoppito attraverso il miglioramento dell'accessibilità.*

Il Presidente apre quindi la discussione

Intervento del consigliere Renzetti: *<<Il proprietario del fabbricato censito al foglio 10 n.48 ricadente nell'aggregato "Scoppito 3" osserva che nell'originaria redazione del Piano di Ricostruzione non era prevista la demolizione del suo fabbricato e che, invece, la stessa è stata prevista nella variante al Piano di Ricostruzione com'è ben visibile dalla Scheda Norma dell'ambito 1 allegata. L'istante osserva che l'intervento di demolizione è stato previsto in variante per migliorare la viabilità che porta dalla parte bassa di via Forcella fino a Piazza Colle Penna al fine di migliorare la viabilità portando la parte bassa della strada (via Forcella) a 4 metri di larghezza. Secondo il proprietario, tale intervento di demolizione e ricostruzione non porterebbe ad un reale miglioramento delle condizioni di viabilità dalla parte bassa (primo tratto) di via Forcella in quanto imboccando via Forcella dal punto posto più in basso, si incontra prima il fabbricato del consorzio "Scoppito 4" che è stato restaurato/risanato ossia non è stato demolito e ricostruito in arretramento rispetto a via Forcella e, quindi, in quel tratto di strada non si è realizzato nessun allargamento stradale. Di conseguenza, il successivo allargamento stradale che si conseguirebbe con la demolizione e ricostruzione del fabbricato de quo nulla apporterebbe in termini di miglioramento della viabilità nella parte bassa (primo tratto) di via Forcella. L'istante, quindi, chiede nell'osservazione di eliminare la previsione di demolizione angolare del proprio fabbricato, censito al foglio 10 particella 48, prevista dalla variante al Piano di Ricostruzione e riassoggettarlo all'originale previsione di Piano che prevedeva solo un intervento di restauro e risanamento conservativo.*

*Credo che la richiesta, data la complessità del ragionamento ed il pochissimo tempo a disposizione per valutarla, meritava un maggiore approfondimento prima del voto>>.*

Esaurita la discussione il Presidente pone pertanto in votazione l'osservazione di cui trattasi

a) tenuto conto del motivato parere espresso dal professionista redattore della proposta di Variante sopra riportato;

Con voti Favorevoli n. 9  
Contrari n. ==  
Astenuti n. 2 (Renzetti Emiliano, Marrone Gennaro)

## DELIBERA

### Non Accogliere l'osservazione n. 7

Successivamente, il Presidente propone di procedere alla votazione della complessiva proposta di Variante al Vigente Piano di Ricostruzione così come integrata e/o modificata dalle osservazioni accolte;

## IL CONSIGLIO COMUNALE

**CONSIDERATO** che nel complesso la proposta di Variante al Vigente Piano di Ricostruzione così come aggiornato a seguito dell'esame delle osservazioni contribuisce ad una semplificazione sia normativa che cartografica delle previsioni di piano;

**CHE** le variazioni previste intervengono all'interno delle perimetrazioni dei Centri Storici già sottoposte alle previsioni di Piano di Ricostruzione e non determinano ulteriori estensioni dei ambiti precedentemente individuati.

**CHE** nella elaborazione della variante sono state comunque considerate le norme e prescrizioni previste dagli strumenti urbanistici territoriali ed in particolare è stato verificato che le modifiche effettuate non compromettono la precedente conformità del Piano di Ricostruzione al Piano Regionale Paesistico, e non contrastano con le norme e prescrizioni contenute nel P.T.P. della Provincia di L'Aquila;

**CHE** in particolare, per quanto riguarda il dimensionamento di Piano, si evidenzia che le variazioni apportate non producono nuovi carichi insediativi;

**CHE** in riferimento ai temi ambientali, ai settori di governo ed ai relativi obiettivi, non si individuano nuovi impatti ambientali dell'attuazione della Variante né possibili relazioni causa-effetto tra le azioni derivanti dall'approvazione della Variante ed i settori di governo;

**CHE** dalla ricognizione effettuata non sono emerse criticità di tipo ambientale ed infrastrutturale; infatti le previsioni urbanistiche della Variante come integrata con le osservazioni accolte, infatti, non prevedono aree di nuova insediabilità, né compromettono la funzionalità e l'efficienza della viabilità e delle infrastrutture esistenti;

**CHE**, pertanto, in considerazione della omogeneità degli interventi di cui alla presente Variante con quelli precedentemente previsti dal Piano di Ricostruzione, non si ritiene necessario una nuova acquisizione del parere reso ai sensi dell'art. 89 del D.P.R. n. 380/2001 (ex art. 13 della Legge n. 64/1974)" della Giunta Regionale Direzione LL.PP., Ciclo Idrico Integrato, Difesa del Suolo e della Costa Protezione Civile Servizio Genio Civile in quanto già acquisito con nota prot. n. RA/302759 del 14/11/2014 in merito alla "Idoneità geologica preliminare sul Piano di Ricostruzione Comunale reso ai sensi dell'art. 89 del D.P.R. n. 380/2001 (ex art. 13 della Legge n. 64/1974)";

**CHE** in conformità all'art. 12, comma 6, del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 Norme in materia ambientale: "6. La verifica di assoggettabilità a VAS ovvero la VAS relative a modifiche a piani e programmi ovvero a strumenti attuativi di piani o programmi già sottoposti positivamente alla verifica di assoggettabilità di cui all'articolo 12 o alla VAS di cui agli articoli da 12 a 17, si limita ai soli effetti significativi sull'ambiente che non siano stati precedentemente considerati dagli strumenti normativamente sovraordinati." la presente variante non sarà sottoposta alla "Verifica di Assoggettabilità a VAS" in quanto il vigente Piano di Ricostruzione è stato già positivamente escluso dalla citata procedura dal provvedimento Sindacale n. 74 del 29/10/2012;

**VISTA** la Legge Regionale 12 aprile 1983 n. 18 "Norme per la conservazione, tutela, trasformazione del territorio della Regione Abruzzo", nel testo vigente e l'art. 43 della Legge Regionale 3 marzo 1999 n. 11 così come modificato dall'art. 1 della L.R. 14 marzo 2000 n. 26 e successive modifiche ed integrazioni;

**VISTA** la L.R. n. 2 del 13/02/2003 e successive modifiche ed integrazioni;

**VISTA** la nota della Direzione Territorio e Beni Ambientali della Regione Abruzzo prot. n. 3525 del 18/04/2000 avente per oggetto "L.R. 26 del 14/03/2000 - Modifiche ed integrazioni all'art. 43 della L.R. 11/99 - Approvazione degli Strumenti Urbanistici da parte del Consiglio Comunale. Direttiva di applicazione";

**CONSIDERATO CHE** in data 30 dicembre 2014, al fine dell'approvazione del vigente Piano di Ricostruzione del Comune di Scoppito, è stato sottoscritto tra il Presidente dell'Amministrazione Provinciale ed il Sindaco del Comune di Scoppito, l'Accordo di Programma avente ad oggetto. "*Piano di Ricostruzione del Centro Storico di Scoppito*", previa asseverazione del Dirigente del Settore Ambiente e Urbanistica della Provincia di L'Aquila attestante la valenza urbanistica del piano ai sensi del richiamato art. 67 quinquies della Legge 134/2012;

**CHE** con deliberazione n. 1 del 16/01/2015 avente ad oggetto "*Piano di Ricostruzione dei Centri Storici di Scoppito. Ratifica Accordo di Programma ai sensi dell'art. 34 del D.L.gs. 267/2000 e degli artt. 8bis e ter LR 218/83. Attuazione degli interventi urbanistici ed edilizi. Presa d'Atto del Nulla Osta dell'USRC*", il Consiglio Comunale ha provveduto alla ratifica dell'accordo;

**CHE** il Decreto del Presidente dell'Amministrazione Provinciale dell'Aquila n. 13 del 16/03/2015 è stato pubblicato sul BURA Ordinario n. 13 del 15/04/2015;

**CHE** l'art. 8 dell'Accordo di Programma approvato statuisce che qualsiasi variante ai contenuti progettuali e normativi dell'Accordo medesimo dovrà essere formalizzata mediante un nuovo Accordo tra i soggetti sottoscrittori dello stesso, ovvero ...;

**CHE** l'articolo l'art. 67-quinquies della richiamata Legge n. 134/2012 dispone che "Le varianti urbanistiche per la ricostruzione normativa e cartografica sono approvate mediante accordo di programma ai sensi dell'articolo 34 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, tra il Comune proponente e la Provincia competente";

**RITENUTO INOLTRE CHE** la presente Variante Urbanistica al Vigente Piano di Ricostruzione, dovrà essere approvata mediante Accordo di Programma, di cui all'art. 34 del D.L.gs. n. 267/2000 e agli artt. 8 bis e ter L.R. 18/1983, tra il Comune proponente e la Provincia competente;

**CHE** per verificare la possibilità di arrivare all'accordo di programma i rappresentanti di tutte le amministrazioni interessate partecipano alla conferenza di servizi, di cui all'art. 14 della Legge 241/90 e s.m.i.;

**VISTI** l'art. 34 del D.L.gs. n. 267/00 e s.m.i. e gli artt. 8 bis e ter della L.R. 18/1983;

**ACQUISITI** i pareri favorevoli dall'Ing. Giovanna Corridore, in qualità di Responsabile dell'Area Lavori Pubblici, Patrimonio, Ambiente Protezione Civile e dall'Ing. Fausto Pancella in qualità Responsabile dell'Area Urbanistica, Edilizia Privata, Ricostruzione ) ognuno per quanto di propria competenza in ordine alla Regolarità Tecnica, ai sensi dell'art. 49 del D.L.gs. 267/2000, della presente deliberazione, oltre al visto di conformità amministrativa del Segretario Comunale;

**DATO ATTO** che sul presente provvedimento non è necessario il parere di regolarità contabile non producendo lo stesso riflessi di carattere finanziario;

**VISTO** il D.L.gs. n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;

**VISTO** il vigente Statuto Comunale;

**RITENUTA** la propria competenza ai sensi dell'art. 42 comma 2 lettera l) del D.L.gs. 18/08/2000 n. 267, nel testo in vigore;

Esaurita la discussione in aula il **PRESIDENTE** propone di procedere alla votazione finale come di seguito espressa nei modi di legge:

Componenti assegnati	n. 13
Presenti	n. 11
Assenti	n. 2
Votanti	n. 11

Astenuti	n. 1 (Renzetti Emiliano)
Favorevoli	n. 9
Contrari	n. 1 (Marrone Gennaro)

Marrone Gennaro precisa che è favorevole alla relazione generale ma vota contrario perché i documenti non sono stati dati con congruo anticipo

## D E L I B E R A

➤ **le premesse** citate fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e ne costituiscono al contempo presupposto e motivazione;

➤ **di dichiarare** ai fini delle disposizioni di cui all'art. 2 (Procedura per il coordinamento della funzione di coordinamento della pianificazione paesaggistica con gli altri strumenti di pianificazione) della L.R. 28 aprile 2014 n. 26 "Disposizioni regionali per il coordinamento della pianificazione paesaggistica con gli altri strumenti di pianificazione." così come modificata dall'art. 1 della L.R. 40/2014, la conformità delle previsioni di Piano proposte agli usi consentiti dal Piano Regionale Paesaggistico vigente;

➤ **di adottare in via definitiva**, ai sensi dell'art. 20 della L.R. 12/04/1983 n. 18 e successive modifiche ed integrazioni, la presente "Variante al Vigente Piano di Ricostruzione (redatto ai sensi della legge n. 77/2009 e del D.C.D.R.)", così come modificata e/o integrata a seguito delle osservazioni accolte;

➤ **di approvare** definitivamente gli elaborati progettuali adottati con la Deliberazione n. 51 del 30/12/2019 con incluse le soluzioni proposte e le modifiche approvate, che sono parte integrante della presente deliberazione anche se non materialmente allegati alla presente e custoditi presso l'Ufficio Urbanistica Edilizia Privata Ricostruzione della Variante in oggetto costituita dai seguenti elaborati:

- Tav. A1 - Relazione Generale;
- Relazione alla fase delle controdeduzioni e Pareri
- Tav. A2 - Norme Tecniche di Attuazione - Variante
- Tav. A2 - Norme Tecniche di Attuazione - Variante. Integrate con osservazione dell'Ufficio Urbanistica Edilizia Privata;
- Tav. 2.2 - Variante: Identificazione degli Aggregati Edilizi;
- Tav. 3.12 - Variante: Tipologie di intervento ammissibili;
- Tav. 3.12 a - Variante: Schede Norma - osservata;

➤ **di dare atto** che, l'approvazione del presente provvedimento equivale, ai sensi dell'art. 12 del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i., a dichiarazione di pubblica utilità delle opere di cui alla Scheda-norma Ambito 3 : Valorizzazione Palazzo Spaventa - Aggregato Casale 2 (Elab. 3.12.a), conseguentemente comporta

l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio delle seguenti aree:

- intera area distinta al Fg. 14 part.IIa 822 avente estensione di mq. 329;
- porzione di area distinta al Fg. 15 part.IIa 58 avente estensione di mq. 45;
- porzione di area distinta al Fg. 15 part.IIa 863 avente estensione di mq. 5;

la cui efficacia dovrà essere disposta con successiva deliberazione da parte dell'Amministrazione Comunale;

➤ **di dare atto** altresì che dalla data di adozione a quella dell'entrata in vigore del presente strumento urbanistico o di una sua variante parziale o generale, si applicano le misure di salvaguardia di cui al comma 3 dell'art. 12 del DPR 380/2001 e dell'art. 57, primo comma, della Legge Regionale n. 18/83 nel testo vigente, che prescrive che "Dalla data della prima adozione di ogni atto e documenti di pianificazione, e fino alla loro entrata in vigore il Sindaco è tenuto a sospendere ogni determinazione sulle domande di autorizzazione e di concessioni edilizia, e sulle istanze di lottizzazione in contrasto con le previsioni e prescrizioni degli strumenti adottati.";

➤ **di precisare** che nel complesso la proposta di variante di cui trattasi contribuisce ad una semplificazione sia normativa che cartografica delle previsioni di piano;

**che** le variazioni previste intervengono all'interno delle perimetrazioni dei Centri Storici già sottoposte alle previsioni di Piano di Ricostruzione e non determinano ulteriori estensioni dei ambiti precedentemente individuati.

**che** nella elaborazione della variante sono state comunque considerate le norme e prescrizioni previste dagli strumenti urbanistici territoriali ed in particolare è stato verificato che le modifiche effettuate non compromettono la precedente conformità del Piano di Ricostruzione al Piano Regionale Paesistico, e non contrastano con le norme e prescrizioni contenute nel P.T.P. della Provincia di L'Aquila;

**che** in particolare, per quanto riguarda il dimensionamento di Piano, si evidenzia che le variazioni apportate non producono nuovi carichi insediativi;

**che** in riferimento ai temi ambientali, ai settori di governo ed ai relativi obiettivi, non si individuano nuovi impatti ambientali dell'attuazione della Variante né possibili relazioni causa-effetto tra le azioni derivanti dall'approvazione della Variante ed i settori di governo;

**che** dalla ricognizione effettuata non sono emerse criticità di tipo ambientale ed infrastrutturale; infatti le previsioni urbanistiche della Variante, infatti, non prevedono aree di nuova insediabilità, né compromettono la funzionalità e l'efficienza della viabilità e delle infrastrutture esistenti;

**che**, pertanto, in considerazione della omogeneità degli interventi di cui alla presente Variante con quelli precedentemente previsti dal Piano di Ricostruzione, non si ritiene necessario una nuova acquisizione del parere reso ai sensi dell'art. 89 del D.P.R. n. 380/2001 (ex art. 13 della Legge n. 64/1974)" della Giunta Regionale Direzione LL.PP., Ciclo Idrico Integrato, Difesa del Suolo e della Costa Protezione Civile Servizio Genio Civile in quanto già acquisito con nota prot. n. RA/302759 del 14/11/2014 in merito alla "Idoneità geologica preliminare sul Piano di Ricostruzione Comunale reso ai sensi dell'art. 89 del D.P.R. n. 380/2001 (ex art. 13 della Legge n. 64/1974)";

**che** in conformità all'art. 12, comma 6, del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 Norme in materia ambientale: "6. La verifica di assoggettabilità a VAS ovvero la VAS relative a modifiche a piani e programmi ovvero a strumenti attuativi di piani o programmi già sottoposti positivamente alla verifica di assoggettabilità di cui all'articolo 12 o alla VAS di cui agli articoli da 12 a 17, si limita ai soli effetti significativi sull'ambiente che non siano stati precedentemente considerati dagli strumenti normativamente sovraordinati." la presente variante non sarà sottoposta alla "Verifica di Assoggettabilità a VAS" in quanto il vigente Piano di Ricostruzione è stato già positivamente escluso dalla citata procedura dal provvedimento Sindacale n. 74 del 29/10/2012;

**che** restano confermati quindi tutti gli elaborati tecnico/grafici del vigente Piano di Ricostruzione non oggetto delle modifiche di cui al presente provvedimento;

➤ **di addivenire** alla sottoscrizione dell'Accordo di Programma, di cui all'art. 34 del D.L.gs. n. 267/2000 e agli artt. 8 bis e ter della L.R. 18/1983, previa acquisizione di tutti i pareri necessari

mediante indizione della Conferenza di Servizi, di cui all'art. 14 della Legge 241/90 e s.m.i.;

➤ **di confermare** quale Responsabile del Procedimento Urbanistico l'Ing. Fausto Pancella in qualità di Responsabile dell'Area Urbanistica, Edilizia Privata, Ricostruzione;

➤ **di dare atto** che ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm. e ii., il presente provvedimento non producendo riflessi diretti o indiretti di carattere finanziario, non sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del Servizio Finanziario, e quindi non da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile e di copertura finanziaria;

**che** ai sensi del D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni", sul sito istituzionale internet dell'Ente saranno adempiuti gli obblighi di pubblicazione inerente il presente provvedimento amministrativo;

➤ **di dare mandato** al Responsabile dell'Area Lavori Pubblici, Patrimonio, Ambiente Protezione Civile, al Responsabile dell'Area Urbanistica, Edilizia Privata, Ricostruzione, ed al Segretario Comunale, ognuno per quanto di propria competenza, di procedere agli ulteriori adempimenti connessi all'attuazione del presente provvedimento.

---

### **PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA**

Il Responsabile del Servizio, ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 11 del Regolamento sui controlli interni, in ordine alla proposta n.ro 478 del 27/07/2023 esprime parere **FAVOREVOLE**.

Parere firmato dal Responsabile del Servizio PANCELLA FAUSTO in data 27/07/2023.

---

### **LETTO APPROVATO E SOTTOSCRITTO**

Il Presidente

Dr. LOMBARDI LORETO

Il Segretario Generale

Dott.ssa ACCILI MARINA

---

### **NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 632**

Il 28/09/2023 viene pubblicata all'Albo Pretorio la Delibera di Consiglio n.ro 28 del 27/07/2023 con oggetto: **VARIANTE AL VIGENTE PIANO DI RICOSTRUZIONE (REDATTO AI SENSI DELLA LEGGE N. 77/2009 E DEL D.C.D.R.) – ESAME OSSERVAZIONI.**

Resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell'art 124 del T.U. 267/2000.

**Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.**

Nota di pubblicazione firmata da Dott.ssa ACCILI MARINA il 28/09/2023.

---

Il documento è generato dal Sistema Informativo automatizzato del COMUNE DI SCOPPITO. La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile ai sensi dell'Art. n. 3 D.Lgs. n. 39 del 12 Febbraio 1993.